

**RETTIFICHE Errata corrige**

**Comunicato relativo alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica"** (Bollettino ufficiale della Regione n. 23 dell'1 marzo 2005).

A causa di un refuso tipografico, nel testo della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegati alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica" pubblicata a pag. 2 del Bur n. 23 dell'1 marzo 2005, il titolo dell'articolo 13 "Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi a legge regionale 9 aprile 2004, n. 8" è errato e viene, pertanto, così sostituito "Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi *in agricoltura*" come sostituito dall'articolo 5 della, legge regionale 9 aprile 2004, n. 8".

## RETTIFICHE

### Avvisi di rettifica

**Comunicato relativo alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foresta, pesca, agricoltura e bonifica" (Bollettino ufficiale della Regione n. 23 del 1 marzo 2005).**

Nel testo dell'articolo 1-, comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 e 2004 in materia di usi civici e foresta, pesca, agricoltura e bonifica" pubblicata a pag. 2 del Bur n. 23 del 1 marzo 2005, la parola "fazionali" va sostituita con la parola "*frazionali*".

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 5

**Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**TITOLO I**

*Disposizioni in materia di usi civici, foreste ed economia montana*

**CAPO I**

*Modifica alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"*

**Art. 1**

Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è inserito il seguente articolo:

*"Art. 3 bis*

*Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico*

*1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.", con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico."*

**Art. 2**

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "settantacinque per cento".

**Art. 3**

Modifica alla legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è inserito il seguente articolo:

*"Art. 5 bis*

*Regime giuridico*

*1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.*

*2. La Regione, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvede ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei beni di uso civico, o nel foglio relativo*

*ai singoli beni, la dizione "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all'esercizio dei diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.*

*3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico.*

*4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti:*

- a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente;*
- b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico.*

*5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale."*

**Art. 4**

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:

*"1. I Comuni e le Amministrazioni separate frazionali interessate, nell'ambito delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico di cui all'articolo 4, predispongono il piano di utilizzo delle terre stesse."*

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:

*"3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed ha validità decennale."*

**CAPO II**

*Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e successive modificazioni*

**Art. 5**

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

*"7 bis. Nel territorio appartenente alle Regole il permesso è rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato che comunica annualmente alla Giunta regionale il numero massimo di permessi da rilasciare."*

## CAPO III

Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52  
 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni

## Art. 6

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale  
 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”  
 e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole “*arborea o arbustiva*” sono sostituite dalle seguenti: “*arborea associata o meno a quella arbustiva*”.

2. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

“8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.”.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.

8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.

8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”.

## Art. 7

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale  
 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”  
 e successive modificazioni

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituita dalla seguente:

“c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole: “*del RD 30 dicembre 1923, n. 3267*” sono sostituite dalle seguenti: “*della presente legge*”.

3. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, sono soppresse le parole: “*nel fondo di cui al comma 2 lettera c)*”.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati.”.

## Art. 8

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale  
 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”  
 e successive modificazioni

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 le parole: “*del RD 30 dicembre 1923, n. 3267*” sono sostituite dalle seguenti: “*della presente legge*”.

2. Al comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole: “*perché lontani dalla normalità, i Piani economici di riassetto forestale di cui al comma 1*” sono sostituite dalle seguenti: “*i Piani di cui ai commi 1 e 2*”.

3. Al comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dopo le parole: “*pianificazione forestale*” sono inserite le seguenti: “*in conformità alle linee guida di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”,*”.

4. Al comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dopo le parole: “*i piani di cui ai commi 1 e 2*” sono inserite le seguenti “*, nonché i piani di gestione forestale*”.

5. Dopo il comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è aggiunto il seguente:

“10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.”.

## CAPO IV

Modifica alla legge regionale 18 gennaio 1994,  
 n. 2 del “Provvedimenti per il consolidamento  
 e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela  
 e la valorizzazione dei territori montani”  
 e successive modificazioni

## Art. 9

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e successive modificazioni

1. L'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è sostituito dal seguente:

## "Art. 7

*Interventi per la valorizzazione delle produzioni*

1. Al fine di valorizzare le produzioni agricole nelle zone montane attraverso l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature sono concessi contributi a imprenditori agricoli anche non a titolo principale, a cooperative agricole e ad associazioni di produttori.

2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 55 per cento se i beneficiari sono giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni."

## Art. 10

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2, la parola "fustaie" è sostituita dalle parole "boschi pianificati".

2. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: "lire sei mila" sono sostituite dalla seguenti: "euro 3,50".

3. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: "lire dodicimila" sono sostituite dalla seguenti: "euro 7,00".

4. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole: "lire venticinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14,00".

5. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 dopo le parole: "dei piani" sono sopresse le parole "di riassetto forestale,".

6. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994 n. 2 sono sopresse le lettere c) ed e).

7. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

## TITOLO II

*Disposizioni in materia di agricoltura*

## CAPO I

Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"

## Art. 11

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Qualora all'Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata dal Presidente della Giunta regionale l'ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

## CAPO II

*Disposizioni in materia di regolarizzazione dei vigneti*

## Art. 12

Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati

1. Per i vigneti abusivamente impiantati dal primo aprile 1987 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526", e che abbiano ottenuto, entro il 31 agosto 2005 la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ogni ettaro della superficie vitata.

2. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale;

b) da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale.

3. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° aprile 1987 non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi posti in essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente legge.

### CAPO III

*Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40  
"Nuove norme per gli interventi in agricoltura"  
e successive modificazioni*

#### Art. 13

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi a legge regionale 9 aprile 2004, n. 8

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:

*"2 bis. Per gli aiuti che non possono essere esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, si applicano i seguenti limiti massimi di aiuto:*

- a) 40 per cento per le aree non svantaggiate e 50 per cento per le aree svantaggiate;*
- b) 45 per cento per le aree non svantaggiate e 55 per cento per le aree svantaggiate, per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento."*

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è così sostituito:

*"3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente di 20 punti percentuali e di 25 punti percentuali, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali."*

#### Art. 14

Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:

*"4 bis. Solo per la zona montana il numero minimo e la quota di produzione per le organizzazioni di produttori sono ridotte al 50 per cento dei valori stabiliti per le aree di pianura."*

#### Art. 15

Modifiche all'allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8

1. Alla lettera G) "Pataticolo" dell'allegato B della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, il numero minimo di associati, pari a "200" è ridefinito in "50".

2. Alla lettera M1) "Produzioni bovine" dell'allegato B della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, il numero minimo di associati, pari a "200" è ridefinito in "100".

### CAPO IV

*Modifica alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12  
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli  
e agroalimentari di qualità" e successive modificazioni*

#### Art. 16

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è aggiunto il seguente:

*"3 bis. In fase di avvio, il controllo del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione di cui al comma 3 viene affidato dalla Regione Veneto agli organi di controllo ufficiali previsti dalla legge."*

2. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

### CAPO V

*Modifica alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 18  
"Abrogazione di norme del settore primario"*

#### Art. 17

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 "Abrogazione di norme del settore primario"

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, è così sostituita:

*"b) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1 "Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario"."*

2. La lettera h) del numero 15 dell'allegato A) all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, è soppressa.

3. Il numero 36 dell'allegato A) all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, è così sostituito:

*"36. articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale*

di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996".

4. Gli effetti delle novellazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 "Abrogazione di norme del settore primario".

### TITOLO III

#### Disposizioni in materia di bonifica

##### CAPO I

Modifica alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3  
"Riordinamento dei consorzi di bonifica  
e determinazione dei relativi comprensori"  
e successive modificazioni

##### Art. 18

Modifica della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3  
"Riordinamento dei consorzi di bonifica  
e determinazione dei relativi comprensori"

1. Dopo l'articolo 19 bis della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è inserito il seguente:

*"Articolo 19 ter  
Ufficiale rogante*

*1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei Consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all'esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza.*

*2. L'ufficiale rogante può svolgere le funzioni di cui al comma 1 anche a favore di più Consorzi di bonifica che, previa apposita convenzione, costituiscono uffici comuni per l'esercizio di dette funzioni."*

### TITOLO IV

#### Disposizioni in materia di pesca

##### CAPO I

Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19  
"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche  
e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio  
della pesca nelle acque interne e marittime interne  
della Regione Veneto" e successive modificazioni

##### Art. 19

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale  
28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse  
idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina  
dell'esercizio della pesca nelle acque interne  
e marittime interne della Regione Veneto"

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

*"2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale."*

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è abrogato.

### TITOLO V

#### Disposizioni finali

##### CAPO I

#### Dichiarazione d'urgenza

##### Art. 20

#### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 febbraio 2005

Galan

### INDICE

**TITOLO I** Disposizioni in materia di usi civici, foreste ed economia montana

**CAPO I** Modifica alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

Art. 1 - Modifica della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

Art. 3 - Modifica alla legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici"

- CAPO II Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modificazioni
- Art. 5 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” e successive modificazioni
- CAPO III Modifica alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni
- Art. 6 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni
- Art. 7 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni
- Art. 8 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni
- CAPO IV Modifica alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 del “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni
- Art. 9 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni
- Art. 10 - Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni
- TITOLO II Disposizioni in materia di agricoltura*
- CAPO I Modifica alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”
- Art. 11 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”
- CAPO II Disposizioni in materia di regolarizzazione dei vigneti
- Art. 12 - Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati
- CAPO III Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni
- Art. 13 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8
- Art. 14 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
- Art. 15 - Modifiche all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8
- CAPO IV - Modifica alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” e successive modificazioni
- Art. 16 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”
- CAPO V Modifica alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme del settore primario”
- Art. 17 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme del settore primario”
- TITOLO III Disposizioni in materia di bonifica*
- CAPO I Modifica alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori” e successive modificazioni
- Art. 18 - Modifica della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori”
- TITOLO IV Disposizioni in materia di pesca*
- CAPO I Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni
- Art. 19 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”
- TITOLO V Disposizioni finali*
- CAPO I Dichiarazione d’urgenza
- Art. 20 - Dichiarazione d’urgenza
-

## Dati informativi concernenti la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale, che ha presentato due disegni di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - disegno di legge relativo a “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di bonifica e pesca” (deliberazione della Giunta regionale n. 35/DDDL del 20 dicembre 2002) (progetto di legge n. 334);
  - disegno di legge relativo a “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di foreste, agricoltura e bonifica” (deliberazione della Giunta regionale n. 11/DDDL del 26 marzo 2004) (progetto di legge n. 491);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2003 in materia di bonifica e pesca”;
- La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 19 gennaio 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittoriano Mazzon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 febbraio 2005, n. 1343.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione” ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208” prevedendo, all’articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

Il presente disegno di legge, concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica”, deriva dall’abbinamento dei progetti di legge 334 e 491 e contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge apportano modifiche alle seguenti leggi regionali, nelle materie di foreste, usi civici, pesca, acquacoltura e agricoltura:

- legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori”;
- legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”;
- legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani”;
- legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme di materia di usi civici”;
- legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”;
- legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;
- legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”;
- legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 “Abrogazione di norme del settore primario”.

Inoltre è prevista una disposizione in materia di bonifica che prevede la possibilità per i Consorzi di bonifica di designare quali ufficiali roganti propri dipendenti limitatamente agli atti di propria competenza emanati per l’esecuzione di opere pubbliche affidate in concessione nonché un articolo per la regolarizzazione dei vigneti.

Il disegno di legge si compone di n. 17 articoli, oltre alla dichiarazione d’urgenza che attiva la procedura prevista ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto.

Le disposizioni contenute nel presente progetto di legge sono state raggruppate per settori omogenei di materie, al fine di facilitarne l’esame e apportano le seguenti modifiche.

Art. 1 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.

L’attuale legge non esplicita la competenza in materia di elezioni dei Comitati per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico. Considerato che la materia elettorale rientra nella competenza statale soltanto per quel che concerne la disciplina delle elezioni politiche e amministrative, si rende opportuno l’inserimento di una specifica disposizione con la quale viene individuata la competenza del Presidente della Giunta regionale all’indizione delle elezioni per la costituzione o il rinnovo di tali Comitati presenti nelle diverse province del Veneto.

Art. 2 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.

Al fine di promuovere maggiormente le operazioni di accertamento e di verifica dei demani civici nel Veneto, si ritiene di aumentare dal 50 al 75 per cento la percentuale del contributo regionale previsto, sulle spese ammesse, a favore dei Comuni interessati. L’applicazione della legge ha infatti evidenziato la complessità degli accertamenti i quali comportano un costo spesso di difficile copertura finanziaria da parte dei Comuni.

Art. 3 - Modifica alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

Sono stati espressamente enunciati per una generale conoscenza i principi giuridici di inalienabilità, inusucapibilità, e indivisibilità propri del demanio collettivo.

Al fine di tutelare al meglio i beni di uso civico si prevede che, a seguito dell'accertamento dei beni, la Regione provveda a far annotare nel registro immobiliare i vincoli di indisponibilità relativi ai beni medesimi.

Si prevede inoltre l'attribuzione della personalità giuridica pubblica alle Amministrazioni separate, quali enti di rappresentanza dell'intera collettività dei frazionisti residenti, titolare dei diritti di uso civico.

Tale mancanza di determinazione della personalità giuridica ha causato finora non pochi problemi, sia in ordine alla possibilità delle Amministrazioni separate di potere effettivamente avvalersi delle prerogative previste dalla legge ora vigente, sia per quanto riguarda la possibilità di avvalersi direttamente di finanziamenti e contributi. A garanzia di una estesa partecipazione della collettività titolare dei diritti di uso civico è stato previsto che gli atti riguardanti lo Statuto dell'Amministrazione separata e l'elenco dei beni frazionali siano adottati dalla Amministrazione separata e approvati dall'Assemblea dei frazionisti.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

Il piano di utilizzo delle terre di uso civico consiste, di fatto, in un progetto di gestione di beni agro-silvo-pastorali basato sulle previsioni contenute nel Piano di riassetto forestale (articolo 23 legge regionale n. 52/1978) che costituisce uno strumento normativo e di gestione gerarchicamente superiore. Si ritiene necessario uniformare, per quanto possibile, le procedure amministrative relative alla predisposizione del piano di utilizzo delle terre di uso civico a quelle del piano di riassetto forestale, provvedendo nel contempo a semplificare e razionalizzare i connessi adempimenti regionali, in modo da attribuire maggiore sinergia, tempestività ed efficienza alle azioni dell'Amministrazione regionale nei confronti delle collettività locali.

A tal fine con la proposta formulata si prevede che il piano di utilizzo delle terre di uso civico sia predisposto, nell'ambito delle operazioni di accertamento, dai Comuni e dalle Amministrazioni separate frazionali interessate, e sia quindi approvato dalla Giunta regionale, e che abbia validità decennale.

Art. 5 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Le modifiche introdotte sono dettate dalla necessità di armonizzare la definizione di bosco come individuata dal legislatore regionale con la legge n. 52/1978, con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

In particolare, la modifica di cui al comma 1 che riporta la stessa definizione del decreto legislativo n. 227/2001, è diretta ad escludere dalla definizione di bosco le formazioni di natura esclusivamente arbustiva.

La modifica del comma 8 estende la valutazione del parametro della copertura a tutte le formazioni boschive e non solo a quelle ricadenti nei pascoli o prati arborati.

Il comma 3, introduce i commi 8 bis, 8 ter e 8 quater riproducendo i valori parametrici di superfici minime di cui al decreto

legislativo n. 227/2001, nel mentre il comma 8 quater consente di ridefinire i valori parametrici di densità e superficie minima per le aree protette e le aree SIC e ZPS di cui alla Direttiva Habitat, solo se tali parametri vengono esplicitati nei rispettivi strumenti di gestione quali, ad esempio, i piani ambientali dei parchi, i piani di gestione delle aree SIC e ZPS o i piani di gestione forestale, ovvero i piani di riassetto forestale e riordino forestale che, specialmente nelle aree SIC o ZPS a spiccata valenza silvo-pastorale, hanno titolo per essere assimilati ai rispettivi piani di gestione, se rivolti espressamente alla conservazione dei siti medesimi.

Il comma 8 quinquies, introdotto con il comma 3, attribuisce alla definizione di bosco il carattere vincolistico previsto dal vigente articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999 (Testo unico in materia di beni culturali ed ambientali), che sarà sostituito dal 1° maggio 2004 dall'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 6 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

La necessità di interventi compensativi, volti ad assicurare la presenza del bosco nel territorio veneto, ha oggi un diverso significato in conseguenza del diffuso fenomeno dello spopolamento delle zone alte di montagna e collina e dell'abbandono di terreni marginali.

La crescente diffusione spontanea del bosco in terreni ex agricoli e l'attuale necessità di realizzare interventi a sostegno dello sviluppo agricolo, socio-economico e turistico nonché interventi di manutenzione ambientale da parte delle Comunità Montane e degli Enti locali, richiede una diversa valutazione delle necessità di compensazione delle riduzioni delle superfici a bosco.

Le modifiche apportate all'articolo 15 della legge regionale n. 52/1978, sono dirette, in particolare, a semplificare talune procedure amministrative per le piccole riduzioni di superfici boscate (eliminazione di cauzioni).

Art. 7 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Testo vigente. Le modifiche introdotte sono dettate dalla necessità di armonizzare la pianificazione forestale regionale al dettato del decreto legislativo 227/2001 e concentrare le risorse finanziarie, a parità di spesa, su strumenti di gestione forestale più efficaci. Si rileva che le linee di gestione forestale che si vanno consolidando a livello nazionale prevedono una pianificazione a più livelli con un ruolo di supporto conoscitivo e di indirizzo ai nuovi "piani di gestione forestale" ossia piani forestali di indirizzo territoriale (PFT) operanti in area vasta, assegnando un significato eminentemente operativo e pratico ai piani aziendali e di riordino. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva le norme di pianificazione forestale che dettano le modalità di redazione dei piani di assestamento, di riordino e di indirizzo territoriale stabilendone, altresì, la valenza normativa, prescrittiva o di indirizzo e l'aliquota di contribuzione. La Giunta Regionale nel predisporre e realizzare direttamente i piani di area vasta (PFT) può valorizzare il proprio ruolo di programmazione e controllo, garantendo, sul territorio, l'omogeneità nella redazione, da parte dei proprietari boschivi, Comuni o Ente Parco, dei piani operativi aziendali o di riordino. In questo modo si possono ottenere economie di scala tali da non comportare un aggravio di spesa per la Regione.

In particolare le modifiche ai vari commi possono essere così descritte:

Comma 3: il richiamo delle PMPF viene riferito alla legge regionale n. 52/1978 (rif. articolo 5) anziché al RDL n. 3268/1923.

Con la modifica del comma 8 viene data la possibilità di assumere a totale carico della Regione anche la redazione dei piani di riordino forestale. Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, nell'ambito delle norme di Pianificazione forestale verranno dettati i criteri per l'attribuzione dell'aliquota contributiva dei vari piani garantendo una sostanziale invariabilità della spesa pubblica regionale.

Nel comma 9 viene fatto un esplicito riferimento alle linee guida di cui al decreto legislativo n. 227/2001.

Nel comma 10 si dà facoltà alla Giunta regionale di approvare e rendere esecutivi i piani di gestione forestale con valenza di indirizzo territoriale (Piani forestali di indirizzo territoriale) la cui formulazione sarà definita dalle norme di pianificazione forestale.

Viene aggiunto il comma 10 bis con l'intento di chiarire che i tagli autorizzati in conformità all'articolo 23 della legge regionale n. 52/1978 sono da considerarsi, per definizione, tagli culturali anche se assunti in difformità alle disposizioni tecniche delle PMPF che in questo contesto assumono il carattere di "buona pratica forestale" e la loro infrazione non possa pregiudicare il preminente carattere di culturalità dell'utilizzazione medesima.

Art. 8 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1994 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani".

Le modifiche proposte intendono sostituire uno specifico articolo "interventi per la valorizzazione della foraggicoltura" che prevede, attraverso il miglioramento, la razionalizzazione e l'adeguamento tecnologico della foraggicoltura, contributi per investimenti riguardanti la produzione, il magazzinaggio e la distribuzione del foraggio, con un nuovo articolo che invece preveda una generica "valorizzazione delle produzioni agricole attraverso l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature".

Non è chiaro se si tratta di una omissione nel testo o se è intenzione prevedere nella legge un articolo generalista comprendente, peraltro, anche interventi previsti dagli altri articoli della legge medesima.

Nel caso non si trattasse di una omissione, l'articolo si andrebbe a sovrapporre a strumenti di politica agricola di carattere orizzontale, quali il PSR o la recente legge regionale n. 40/2003, che prevedono misure ed azioni a sostegno degli imprenditori agricoli per il miglioramento delle condizioni e produzioni.

Non appare opportuno pertanto sovrapporre al PSR o alla legge regionale n. 40/2003 un'altra norma con le medesime finalità, ma invece utilizzare appieno le opportunità offerte dalla legge regionale n. 2/1994 che per la peculiarità dei suoi interventi può ottenere dei risultati complementari e sinergici, in quanto specificamente rivolti dove il PSR e la legge regionale n. 40/2003 non possono intervenire.

Non è da trascurare inoltre che con una recente Decisione C(2003) 4795 del 9 dicembre 2003 gli articoli 5, 6, 7, 9, 13, 15 e 16 della legge regionale n. 2/1994 sono stati ritenuti dalla Commissione europea conformi agli Orientamenti sugli Aiuti di Stato.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani".

A più di 10 anni dalla promulgazione dell'articolo 29 della legge regionale n. 2/1994, si rende necessario tener conto delle

esperienze acquisite nel frattempo, dalle quali emerge la necessità di estendere a tutti i boschi pianificati l'incentivo recato dalla legge di cui si tratta, e in particolare ai boschi cedui oltre che alle fustaie, come finora avveniva.

Ciò in considerazione del fatto che lo spopolamento dei territori di montagna ha reso sempre più problematica la regolare coltivazione dei boschi.

A ciò si affianca peraltro il crescente interesse per i boschi cedui conseguentemente alle possibili valorizzazioni degli stessi al fine di ricavare legno-energia sempre più richiesta e apprezzata dai consumatori e dalla società; oltre a ciò una moderna gestione forestale sostenibile indica come opportuno procedere nel senso della promozione dei boschi pianificati.

Conseguentemente alla modifica al comma 1, vengono apportati ritocchi al comma 2 per quanto attiene agli importi unitari dell'incentivo.

Per quanto attiene al comma 3, alla lettera a si procede alla equiparazione dei piani di riassetto ai piani di riordino in un insieme più vasto e onnicomprensivo di "piani", mentre poi si procede alla soppressione delle lettere c) ed e) che non hanno mai trovato pratica applicazione nella realtà in quanto non corrispondenti a precise e specifiche situazioni.

Art. 10 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura".

Con la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 la Regione Veneto ha istituito l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge, è ente di diritto pubblico. Il presente articolo introduce la possibilità di demandare all'Agenzia anche l'esercizio delle funzioni inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative relativamente a settori ricompresi tra i compiti esercitati dall'Agenzia medesima, per rendere più razionale la trattazione dei procedimenti sanzionatori. In tal modo la trattazione dei procedimenti sanzionatori viene resa coerente anche con la scelta operata dall'articolo precedente, nel senso di porre in capo agli organi amministrativi che hanno dirette responsabilità gestionali la competenza ad adottare i provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Il secondo comma dispone l'immediata operatività della norma relativamente a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia già stata emanata l'ordinanza - ingiunzione.

Art. 11 - Regolarizzazione dei vigneti.

La genesi dell'articolo è costituita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 13 gennaio 2004 con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 64 della legge finanziaria 2002 che introduceva una disciplina statale in materia di vigneti abusivamente impiantati, afferente invece secondo la Corte alla competenza legislativa regionale. Per concludere le poche posizioni che ancora rimangono da sanare, risulta pertanto necessario adottare una specifica norma regionale. Tale norma ricalca sostanzialmente i contenuti del censurato articolo 64, fatta eccezione per la data di inizio della regolarizzazione (dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 anziché dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998) e per quella di proroga del periodo utile per concludere le regolarizzazioni che diventa il 31 agosto 2005 anziché il 31 agosto 2004. Tali modifiche tengono conto delle recenti disposizioni emanate dalla Comunità europea in materia.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

Le modifiche proposte sono necessarie per adeguare la normativa regionale alle disposizioni comunitarie previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

Tali modificazioni sono state espressamente richieste dalla Commissione Europea che, nel corso dell'esame di taluni articoli della legge regionale 40/2003, previsto dall'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato, ha constatato che le percentuali massime di aiuto previste dalla normativa regionale non possono essere elevati, per tutti gli aiuti dalla medesima previsti, rispettivamente al 50% nelle zone non svantaggiate e al 60 per cento per quelle svantaggiate, così come previsto dal regolamento (CE) n. 1/2004.

La formulazione proposta quindi, lasciando invariato quant'altro stabilito dai singoli articoli, intende modificare, per quegli aiuti sottoposti al parere della Commissione Europea, l'aliquota massima di aiuto, il cui tasso è autorizzato nel limite massimo del 45 per cento nelle zone non svantaggiate e nel limite massimo del 55 per cento nelle zone svantaggiate.

La seconda modifica invece tiene conto di una più corretta formulazione dei livelli di incremento di aiuto nel caso di investimenti aziendali connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente.

Art. 13 - Modifiche all'allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

Il numero minimo dei produttori aderenti alle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 40/2003, e il valore minimo di produzione fatturata, costituiscono i principali requisiti per il riconoscimento di tali organismi di mercato. Ai soci è altresì richiesto che almeno il 75 per cento della produzione aziendale sia conferito all'organizzazione. Le caratteristiche strutturali delle imprese dei settori pataticolo e dell'allevamento da carne veneti interessati dalla modifica in esame sono tali che, ampliando la base associativa, risulta più problematico rispettare la percentuale di conferimento del 75 per cento. Pertanto, viene proposta la riduzione del numero minimo di soci per le organizzazioni di produttori dei settori pataticolo e dell'allevamento da carne, lasciando immutata ogni altra disposizione.

Art. 14 - Modifica articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità".

Al fine di favorire l'affermazione del marchio "Qualità certificata Veneto" istituito con legge regionale n. 12/2001, viene previsto che in fase di avvio i controlli possano essere affidati dalla Regione agli organismi preposti alla vigilanza dalla legge medesima.

Art. 15 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 "Abrogazione di norme del settore primario".

A seguito della revisione complessiva della disciplina regionale in materia di interventi in agricoltura operata dalla Regione del Veneto con la propria legge regionale n. 40/2003, con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 "Abrogazione di norme del settore primario" si è intervenuti per operare una ricognizione complessiva di tutta la disciplina di settore succedutasi nel tempo, individuando, per poi disporre la abrogazione espressa, le disposizioni non più applicabili in quanto non in linea con la sopravvenuta normativa comunitaria, la normativa superata dalla legge regionale n. 40/2003, ovvero ad effetti esauriti e non oggetto di abrogazione, ovvero norme di novellazione di leggi già abrogate espressamente ma a loro volta non oggetto di abrogazione espressa.

In particolare sono state previste due diverse fattispecie di abrogazione:

- una prima, con decorrenza di effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 2004;
- una seconda, con effetto differito alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione dell'avviso in ordine alla acquisizione del parere comunitario di compatibilità da parte della Commissione europea.

Per mero errore materiale è stata inserita:

- nell'ambito della prima fattispecie, una disposizione normativa - articolo 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 28/1996 - che afferendo all'articolo 36 della legge regionale n. 80/1988 abrogato con effetto immediato, andava correttamente inserita nell'ambito della seconda fattispecie;
- viceversa, nell'ambito della seconda fattispecie una disposizione normativa - legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1 - che afferendo all'articolo 39 della legge regionale n. 80/1988 abrogato con effetto differito, andava correttamente inserita nell'ambito della prima fattispecie;

Con il presente articolo si provvede pertanto alla conseguente novellazione a rettifica di detto errore materiale, precisando che tale novellazione decorre nei suoi effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 2004.

Art. 16 - Modifica all'articolo 19 bis della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 "Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori".

La disposizione proposta prevede la figura dell'ufficiale rogante nell'ambito dei Consorzi di Bonifica seguendo l'esempio di altre Regioni (cfr. legge regionale Lombardia 16 giugno 2003, n. 7, articolo 8, e legge regionale Friuli-Venezia-Giulia 29 ottobre 2002, n. 28, articolo 11) per rispondere all'esigenza di celerità ed economicità dei procedimenti amministrativi sia per i cittadini che per i Consorzi. Il tessuto normativo statale e regionale legittima l'istituzione di un ufficiale rogante nell'organico dei Consorzi di Bonifica, seppur limitatamente agli atti di diretto interesse o competenza dei Consorzi medesimi. Va precisato che una tale figura, per la particolare natura della funzione che è chiamata a svolgere, non può essere disgiunta da una qualifica e una formazione adeguate che si individuano in un profilo amministrativo di fascia funzionale non inferiore alla settima e nel possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza.

L'ufficiale rogante, ai sensi della normativa vigente, è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, agli adempimenti tributari, e in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, nonché a custodire in fascicoli per ordine cronologico ed a tenere un repertorio.

Al comma 2 dell'articolato proposto viene prevista la possibilità da parte di più consorzi di bonifica di costituire, previa apposita convenzione, un ufficio comune ove un unico ufficiale rogante esercita le funzioni a favore di detti consorzi.

Art. 17 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La materia relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento trova i suoi fondamenti nelle vigenti normative comunitarie e nazionali di settore (Direttiva 91/271/CEE, D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni), normative che fissano, per i vari parametri bio-chimici, i limiti di accettabilità da rispettare allo scarico.

Allo stato attuale i limiti allo scarico fanno riferimento alla tabella 3, allegato 5, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

A detti limiti debbono sottostare anche gli impianti di acquacoltura al fine dell'ottenimento e del mantenimento della concessione allo scarico.

Ciò premesso, si evidenzia che le vasche di decantazione non costituiscono, se non in numero molto limitato di casi e comunque solo per la separazione della frazione solida, sistema idoneo per il raggiungimento/mantenimento dell'idoneità allo scarico nei termini fissati dalla citata normativa.

Le stesse vasche di decantazione necessitano, in funzione della quantità di acqua normalmente utilizzata in un impianto di acquacoltura, di ampie superfici, spesso non disponibili.

La moderna tecnologia, continuamente in evoluzione, mette a disposizione sistemi alternativi di trattamento delle acque più efficaci delle vasche di decantazione e che necessitano di spazi di ingombro limitati.

Si propone quindi di introdurre una modifica al comma secondo dell'articolo 23 della legge regionale n. 19/1998 che, fatto salvo ovviamente il pieno rispetto dei parametri allo scarico fissati dall'ordinamento, lasci all'imprenditore la facoltà di scegliere la tecnologia ritenuta più opportuna.

Infatti il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle normative comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento può essere raggiunto attraverso l'adozione, da parte degli operatori del settore, di sistemi di depurazione opportunamente individuati e calibrati in funzione della tipologia dell'impianto di acquacoltura e delle caratteristiche ambientali in cui tali impianti sono ubicati (morfologia e geologia dell'ambiente circostante). Vincolare l'imprenditore alle sole "vasche di decantazione" risulta, oltretutto penalizzante, paradossalmente controproducente in quanto rende problematica l'introduzione, laddove necessario, di più moderni ed efficienti sistemi di trattamento delle acque allo scarico.

In buona sostanza, gli obiettivi che si conseguono con l'intervento proposto risultano i seguenti:

1) modernizzazione degli impianti di acquacoltura nel pieno rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione delle acque;

2) miglioramento della qualità delle acque di scarico degli impianti di acquacoltura mediante l'adozione di sistemi di depurazione più efficienti in funzione dell'ubicazione dell'impianto;

3) libertà di scelta, in capo all'imprenditore, circa l'adozione della tecnologia da utilizzare per il raggiungimento/mantenimento dei parametri fissati dalla legge, anche in funzione delle peculiarità morfologiche, ambientali e geologiche di ogni sito produttivo.

Articolo 18 prevede il dispositivo d'urgenza.

La commissione consiliare ha approvato all'unanimità il progetto di legge in esame; hanno votato Mazzon, Flavio Tosi, Bozzolin, Trento (e per delega Adami), Donazzan (e per delega Canella) e Gerolimetto.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 2

- Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Accertamento delle terre di uso civico.

9. Su proposta dei comuni interessati e, nel caso di cui al comma 8, su proposta dell'amministrazione separata, la Giunta regionale nomina periti esterni con specifica competenza in materia, i cui compensi sono calcolati sulla base delle tariffe professionali.

La Regione concorre nelle spese nella misura massima del *settantacinque per cento* degli importi ammissibili."

#### Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 31/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Piano di utilizzo delle terre di uso civico.

1. I Comuni e le Amministrazioni separate frazionali interessate, nell'ambito delle operazioni di accertamento delle terre di uso civico di cui all'articolo 4, predispongono il piano di utilizzo delle terre stesse.

2. Il piano indica:

a) le utilizzazioni delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, specificando altresì le zone che possono avere una utilizzazione diversa;

b) le superfici da riservare, secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'articolo 1021 del codice civile, all'esercizio degli usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto;

c) le disponibilità finanziarie necessarie da destinare alla valorizzazione delle terre di uso civico, con l'individuazione degli interventi prioritari;

d) le forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico appartenenti alla categoria a) ricomprese nell'articolo 10 della presente legge.

3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed ha validità decennale."

#### Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Autorizzazione alla raccolta.

1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio:

a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale;

b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato.

2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.

3. A partire dal 1° gennaio 1998, per l'ottenimento del tesserino è necessaria la frequenza di un corso formativo, finalizzato alla conoscenza delle specie fungine, le cui modalità organizzative sono determinate dalla Giunta regionale.

4. A partire dalla medesima data di cui al comma 3, per i cittadini provenienti da altre Regioni, il rilascio del tesserino è subordinato all'attestazione della frequenza di un corso formativo, comunque effettuato.

5. Le Comunità montane e le Province determinano su base annua:

a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti;

b) i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.

6. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta.

7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il tesserino ed il permesso sono rilasciati dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.

*7 bis. Nel territorio appartenente alle Regole il permesso è rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato che comunica annualmente alla Giunta regionale il numero massimo di permessi da rilasciare.*

8. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14

1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale *arborea associata o meno a quella arbustiva*, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.

3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.

4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.

5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.

6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.

7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.

*8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.*

*8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.*

*8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.*

*8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.*

*8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”.*

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15

1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.

2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;

b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;

c) *versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.*

3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).

4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.

6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.

*6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati.”.*

**Nota all'articolo 8**

-Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

**“Art. 23**

1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato.

2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.

4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.

6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.

7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio e del relativo verbale di assegno previa martellata delle piante.

8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione.

9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale in conformità alle linee guida di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 277 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi.

10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2, nonché i piani di gestione forestale e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali.

10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.”.

**Nota all'articolo 10**

-Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 2/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 - Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive.

1. Al fine di compensare l'insufficiente remunerazione della vendita di legname in piedi, favorendo la regolare coltivazione dei

boschi più disagiati, la Giunta regionale può concedere a favore di titolari di boschi, singoli od associati, contributi per l'allestimento e l'esbosco all'imposto di legname proveniente da boschi pianificati.

2. Il contributo può essere concesso, in funzione delle condizioni di viabilità, di geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di euro 3,50 per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con situazioni stagionali mediamente disagiate, nella misura di euro 7,00 in boschi altamente disagiati e di euro 14,00 in assenza di viabilità e laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a cavo.

3. Nella concessione delle provvidenze viene stabilito il seguente ordine di priorità:

a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di selvicoltura naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani, approvati ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52;

b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto non eseguite per mancato realizzo del prezzo di macchiatico;

c) (soppressa)

d) utilizzazioni effettuate con sistemi d'esbosco a basso impatto, ivi comprese le teleferiche;

e) (soppressa)

f) utilizzazioni per l'avviamento all'altofusto.”.

**Nota all'articolo 11**

-Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Compiti dell'Agenzia.

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione “garanzia”.

2. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 “Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione “garanzia”.” della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modifiche, l'Agenzia provvede:

a) all'autorizzazione dei pagamenti;

b) all'esecuzione dei pagamenti;

c) alla contabilizzazione dei pagamenti;

d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;

e) a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;

f) a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

3. All'Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla Regione e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti di cui al comma 2, lettere b) e c).

3 bis. Qualora all'Agenzia venga affidata, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le

*funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti l'irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore.*

4. La Regione può affidare all'Agenzia anche lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea.”.

-Il testo dell'art. 18 della legge n. 689/1981 è il seguente:

“18. Ordinanza-ingiunzione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.”.

#### **Nota all'articolo 12**

-Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 260/2000 è il seguente:

“2. Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo.

1. Il produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/99 e del relativo aggiornamento da parte delle regioni, nei termini e con

le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione e duecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata; la sanzione è ridotta a un terzo se il ritard

-Il testo dell'art. 28 della legge n. 689/1981 è il seguente:

“28. Prescrizione.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”

#### **Nota all'articolo 13**

-Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 – Limiti di aiuto.

1. Il limite massimo di aiuto è pari al quaranta per cento e, per le aree svantaggiate, al cinquanta per cento, della spesa ritenuta ammissibile; per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento, tali limiti possono essere elevati rispettivamente al quarantacinque per cento e al cinquantacinque per cento.

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente del venti per cento e del venticinque per cento, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

2 bis. Per gli aiuti che non possono essere esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, si applicano i seguenti limiti massimi di aiuto:

a) 40 per cento per le aree non svantaggiate e 50 per cento per le aree svantaggiate;

b) 45 per cento per le aree non svantaggiate e 55 per cento per le aree svantaggiate, per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento.”.

3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente di 20 punti percentuali e di 25 punti percentuali, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

4. Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti, per un periodo massimo di cinque anni, non può essere superiore a:

a) 360.000,00 euro;

b) 500.000,00 euro, nel caso di imprese con presenza di due o più unità lavorative;

c) 1.500.000,00 euro, nel caso di cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura e di allevamento di animali.

5. Non concorrono a definire il volume di spesa gli investimenti relativi alla realizzazione di reti antigrandine e di impianti irrigui che prevengono danni da brinate nonché la realizzazione di impianti irrigui a basso consumo o la riconversione degli esistenti.”.

**Nota all'articolo 14**

-Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 – Riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

1. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

2. Il requisito relativo al numero dei produttori aderenti richiesto ai fini del riconoscimento è soddisfatto quando il numero minimo, per ciascun settore, prodotto, metodo di produzione o distretto, è quello indicato nell'allegato B alla presente legge; per le organizzazioni di produttori del settore lattiero caseario ubicate nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 il numero dei produttori è ridotto nella misura del cinquanta per cento.

3. Il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata da parte di ciascuna organizzazione è fissato nella misura del cinque per cento del valore della produzione regionale. Nel caso di distretto il valore minimo di produzione fatturata richiesto è fissato nella misura del dieci per cento del valore della produzione del distretto.

4. Il numero minimo di produttori, indicato per ciascun settore, prodotto o metodo di produzione è ridotto del trenta per cento quando l'organizzazione dei produttori richiedente il riconoscimento detiene almeno la metà del valore della produzione regionale del settore, del prodotto o del metodo di produzione.

*4 bis. Solo per la zona montana il numero minimo e la quota di produzione per le organizzazioni di produttori sono ridotte al 50 per cento dei valori stabiliti per le aree di pianura.*

5. La Giunta regionale definisce i valori delle produzioni regionali entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità triennale e con decorrenza di effetti dal primo gennaio del triennio di riferimento.

6. La Giunta regionale definisce i valori delle produzioni distrettuali all'atto di individuazione del distretto e successivamente con periodicità triennale e con decorrenza di effetti dal primo gennaio del triennio di riferimento.”.

**Nota all'articolo 15**

-Il testo dell'allegato B della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

**“ALLEGATO B**

**DEFINIZIONE NUMERI MINIMI DI ASSOCIATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ARTICOLO 44)**

Settore, prodotto, metodo di produzione o distretto numero minimo di associati

- A) Apistico 100
- B) Avicunicolo 100
- C) Cerealicolo-oleaginoso 300
- D) Riso 100
- E) Florovivaistico 100
- F) Olivicolo 100
- G) Pataticolo 50

- H) Sementiero 100
- I) Tabacchicolo 70
- L) Vitivinicolo 300
- M) Zootecnico
- M1) Produzioni bovine 100
- M2) Produzioni ovicaprine 100
- M3) Produzioni suine 150
- M4) Produzioni lattiero-casearie 200
- N) Altri settori 20
- O) Metodo di produzione biologica 100
- P) Distretto 15% delle imprese agricole del distretto”

**Nota all'articolo 16**

-Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Uso del marchio.

1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive.

3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011.

*3 bis. In fase di avvio, il controllo del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione di cui al comma 3 viene affidato dalla Regione Veneto agli organi di controllo ufficiali previsti dalla legge.”.*

**Note all'articolo 17**

-Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le leggi e regolamenti regionali e disposizioni di leggi regionali di cui all'elenco allegato alla presente legge.

2. Con decorrenza di effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso in ordine alla acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo terzo del Trattato CE, previsto dall'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, sono abrogati:

- a) gli articoli 34, 35 e 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, “Legge generale per gli interventi nel settore primario”;
- b) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1 “Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario”.

3. Le leggi, i regolamenti regionali e le disposizioni di leggi regionali di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi per

la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi e regolamenti regionali medesimi.”.

-Il testo dell'Allegato A all'articolo 1 della legge regionale n. 18/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### “ALLEGATO

Elenco leggi, regolamenti e disposizioni di leggi regionali di cui all'articolo 1.

1. Legge Regionale 28 giugno 1974, n. 36, “lotta e profilassi delle mastiti bovine”, come novellata dall'articolo 42 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

2. Legge Regionale 28 gennaio 1975, n. 18, “Provvidenze a favore della pesca”;

3. Legge Regionale 7 maggio 1976, n. 14, “Legge-programma per lo sviluppo della zootecnia”;

4. Regolamento regionale 1 luglio 1976, n. 1, “Norme tecniche e finanziarie per l'attuazione della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36”;

5. Legge Regionale 16 luglio 1976, n. 26, “Norme per l'attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306”;

6. Regolamento regionale 10 marzo 1977, n. 5, “Regolamento degli attrezzi e reti da pesca consentiti nelle acque interne e marittime della provincia di Rovigo”, così come novellato dal Provvedimento Consiglio regionale 26 febbraio 1980, n. 985;

7. Regolamento regionale 18 agosto 1977, n. 8, “Regolamento di classificazione delle acque della provincia di Belluno agli effetti della pesca e nuova disciplina degli attrezzi nelle acque medesime” così come novellato dal Provvedimento Consiglio regionale 30 ottobre 1980, n. 51;

8. Provvedimento Consiglio regionale 22 marzo 1978, n. 554, “Regolamento della pesca nelle acque interne della provincia di Treviso”;

9. Provvedimento Consiglio regionale 22 marzo 1978, n. 555, “Regolamento degli attrezzi e reti da pesca nelle acque interne della provincia di Vicenza”;

10. Legge Regionale 22 dicembre 1978, n. 69, “Norme per l'attuazione della Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura”;

11. Provvedimento Consiglio regionale 28 giugno 1979, n. 828, “Regolamento della pesca nelle acque interne della provincia di Verona (escluso il lago di Garda)”;

12. Legge Regionale 5 novembre 1979, n. 85, “Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice”;

13. Provvedimento Consiglio regionale 2 aprile 1980, n. 1050, “Regolamento per la pesca nelle acque interne della provincia di Vicenza”;

14. Legge Regionale 11 aprile 1980, n. 30 “Recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”;

15. Legge Regionale 31 ottobre 1980, n. 88, “Legge generale per gli interventi nel settore primario”, limitatamente agli articoli da 1 a 27, da 29 a 31, 33, da 36 a 38, da 40 a 56, e da 60 a 73, così come novellati da:

- a) articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 20;
- b) articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1981, n. 23;
- c) legge regionale 7 settembre 1982, n. 39;
- d) articolo 28 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48;
- e) articolo 2, ultimo comma della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30;

f) articolo 11, comma 1 e comma 2 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34;

g) articolo 2, ultimo comma della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6;

h) (omissis);

i) articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;

l) articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6;

m) articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;

16. Provvedimento Consiglio regionale 7 novembre 1980, n. 58, “Regolamento per la pesca nelle acque interne della provincia di Padova”;

17. Legge Regionale 10 settembre 1981, n. 57 “Associazionismo dei produttori agricoli”;

18. Regolamento regionale 17 maggio 1982, n. 3, “Fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola, zootecnica e lattiero casearia istituito con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9. Regolamento per la gestione del fondo integrato e modificato ai sensi della legge regionale 24 novembre 1981, n. 62”;

19. Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 45, “Provvidenze per lo sviluppo dei settori del florovivaismo e della fungicoltura”;

20. Legge Regionale 17 dicembre 1985, n. 65 “Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti ad attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola”, così come novellata dall'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;

21. Legge Regionale 14 gennaio 1989, n. 2, “Disposizioni per agevolare l'estinzione di mutui agrari di miglioramento”;

22. Legge Regionale 6 aprile 1990, n. 24, “Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica”;

23. Legge Regionale 8 gennaio 1991, n. 1, “Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994” limitatamente agli articoli 1, 2, da 5 a 11, 13, 14 comma primo, da 17 a 36, da 38 a 40 e punti 1 e 2 dell'allegato, come novellata da articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;

24. Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 2, “Regolamento per la disciplina dell'agricoltura biologica nel Veneto”;

25. Legge Regionale 6 settembre 1991, n. 27, “Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare” così come novellata da:

a) legge regionale 9 novembre 1993, n. 49;

b) articolo 17 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11;

26. Legge Regionale 1 luglio 1996, n. 18, “Modifica alle leggi regionali 9 dicembre 1986, n. 50 “Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto” e 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”;

27. Legge Regionale 18 aprile 1997, n. 10, “Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura”;

28. Regolamento regionale 6 aprile 1990, n. 4, “Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 “Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto - escluso il lago di Garda - previsto dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50”;

29. articolo 4 e articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, “Legge finanziaria 1983”;

30. articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4, “Legge finanziaria 1989”;

31. articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989";

32. articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6, "Legge finanziaria 1991";

33. articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992";

34. articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, "Legge finanziaria 1995";

35. articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, "Legge finanziaria 1996";

36. *articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996".*

37. articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, "Legge finanziaria 1998".

#### **Nota all'articolo 19**

-Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.

2. *Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale.*

3. *(abrogata)*

4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni."

#### **4. Strutture di riferimento**

- Direzione foreste ed economia montana (artt. 1, dal 4 al 10)
- Direzione politiche agroalimentari e per le imprese (artt. dall'11 al 16)
- Segreteria regionale per il settore primario (art. 17)
- Direzione politiche agroambientali e servizi per l'agricoltura (art. 18)
- Unità complessa politiche faunistico-venatorie e della pesca (art. 19)